



STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituito un comitato denominato "Comitato Editori Piemonte", siglabile CEP, unitamente al logo sopra riportato che ne costituisce parte integrante.

Il Comitato è apolitico ed apartitico e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative.

Art. 2 SEDE

Il Comitato ha sede in Torino.

Art. 3 SCOPO

Il Comitato Editori Piemonte non ha fini di lucro e persegue i suoi scopi secondo principi di autonomia e di indipendenza.

Le linee guida del Comitato sono determinate esclusivamente dagli Organi Sociali, secondo le norme del presente Statuto, e si propongono di perseguire i seguenti scopi:

1. Costituire la rappresentanza degli editori del Piemonte facenti parte del Comitato stesso;
2. Promuovere, autonomamente o in collaborazione, tutte le iniziative che possono contribuire alla conoscenza e alla diffusione del libro e degli altri prodotti editoriali, nonché della cultura italiana, in Piemonte, in Italia e nel mondo;
3. Studiare le soluzioni più idonee a migliorare, all'interno della filiera del libro, i rapporti con gli altri operatori del settore;
4. Favorire una migliore conoscenza con tutti i soggetti che operano nell'ambito economico dell'editoria e della comunicazione;
5. Favorire la crescita professionale degli editori, anche mediante attività di aggiornamento e di formazione organizzate in collaborazione con altre associazioni o enti;
6. Rappresentare gli interessi e i valori degli editori del Piemonte di fronte alle Istituzioni regionali, comunali, enti e pubbliche amministrazioni;
7. Promuovere la partecipazione in forma collettiva degli editori del Piemonte a fiere e saloni di importanza regionale, nazionale ed internazionale.

Esso può perseguire i propri scopi aderendo ad associazioni o federazioni nazionali ed internazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente.

Il Comitato Editori Piemonte può affidare a terzi la gestione e l'organizzazione pratica delle operazioni necessarie per i raggiungere i propri scopi.

Art. 4 CATEGORIE DI SOCI

Possono aderire a Comitato Editori Piemonte in qualità di soci ordinari, gli editori piemontesi di libri, riviste e prodotti di editoria digitale. Possono altresì aderire enti, organizzazioni, fondazioni o altre analoghe figure giuridiche che esercitino anche attività editoriale.

Possono aderire a Comitato Editori Piemonte in qualità di soci sostenitori soggetti che, pur non esercitando attività editoriale, ne condividano gli scopi e desiderino supportarne il lavoro e gli obiettivi.

Art. 5 SOCI ORDINARI

Possono essere ammesse al Comitato Editori Piemonte in qualità di soci ordinari le Case Editrici:

1. Che siano iscritte al Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
2. Le Associazioni, le Fondazioni, altri enti e organizzazioni che praticano attività editoriali;
3. Che provvedano con attività continuativa alla pubblicazione per proprio conto e a proprie spese di opere dell'ingegno in forma di libri, riviste e prodotti dell'editoria digitale.

Art. 6 QUALIFICA DI SOCIO ORDINARIO – AMMISSIONE

La Casa Editrice che ha titolo per aderire in qualità di socio ordinario deve presentare domanda per iscritto al Presidente del Comitato, accompagnata dal versamento della quota annuale.

Il Consiglio Direttivo ne ratifica l'ammissione alla prima seduta successiva alla richiesta.

Art. 7 QUOTA SOCIALE

Ogni socio ordinario è tenuto a versare annualmente la somma di adesione al Comitato.

La determinazione della quota è deliberata dall'Assemblea con cadenza annuale.

Art. 8 ORGANI SOCIALI

Sono organi del Comitato Editori Piemonte:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Tesoriere

Art. 9 ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dai rappresentanti delle Case Editrici associate in regola con il versamento delle quote sociali.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri soci con apposita delega scritta. Ogni socio può portare una sola delega.

Art. 10 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea determina le linee della politica associativa.

In particolare all'Assemblea competono i seguenti poteri:

1. Approvare il bilancio consuntivo e, ove utile e necessario, preventivo;
2. Fissare le direttive sui problemi riguardanti l'intera categoria;
3. Deliberare su eventuali argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Presidente;
4. Eleggere le cariche del Consiglio Direttivo e il Presidente;
5. Fissare annualmente l'importo delle quote sociali.

Art. 11 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, a cura del Presidente, entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, avvenuto con il 31 dicembre dell'anno precedente, mediante avviso inviato ai soci almeno otto giorni prima. L'avviso può essere inviato per fax o per posta elettronica o altro mezzo equivalente, e deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti; le deliberazioni avvengono normalmente con voto palese, nel caso ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti si applica il voto segreto.

L'Assemblea elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo il cui numero di membri varia da un minimo di tre a un massimo di nove.

Art. 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare su trasferimento della sede sociale, modificazione dello Statuto, scioglimento del Comitato.

Per deliberare l'Assemblea straordinaria necessita la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto in prima convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Solo per deliberare lo scioglimento è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con le maggioranze di cui sopra, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega.

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno e i suoi membri possono essere rieletti. In caso di dimissioni o recesso anticipato di un membro, questo può essere sostituito per cooptazione o ripescando il primo degli esclusi alle ultime elezioni.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Vicepresidente e un Tesoriere.

Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo

- Attua gli indirizzi deliberati dall'Assemblea, stabilisce modalità e responsabilità di attuazione e controlla l'esecuzione del deliberato;

- Ratifica l'ammissione di nuovi soci;
- Approva il progetto di bilancio da presentare all'Assemblea dei soci.

Art. 13 TESORIERE

Il Tesoriere esercita l'amministrazione finanziaria del Comitato, registra le entrate e le uscite, cura la conservazione e l'aggregazione dei documenti e dei dati contabili.

Art.14 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica un anno ed è rieleggibile. Al Presidente sono conferite la firma e la rappresentanza legale del Comitato Editori Piemonte di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi.

In caso di impedimento lo sostituisce il Vicepresidente.

Art. 15 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci ordinari del Comitato e sono gratuite, salvo rimborsi spese autorizzati per attività svolte nell'ambito del Comitato.

I membri del Consiglio Direttivo sono incompatibili con cariche analoghe in altre associazioni con le medesime finalità.

Art. 16 BILANCI

Sono redatti e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo.

L'anno contabile coincide con quello solare.

Art. 17 SCIoglimento

Il Comitato è costituito a tempo indeterminato. L'eventuale scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria e attuato solo dopo aver regolarmente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte.

In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio residuo in fase di liquidazione dovrà essere devoluto ai sensi dell'art. 148 del d.p.r. n. 917/1986, comma 9, lettera b).